

# REPERTORIO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

U.O VIGILANZA- RESPONSABILE DOTT.SSA MARGHERITA RENNE  
e-mail: [margherita.renne@comune.rivello.pz.it](mailto:margherita.renne@comune.rivello.pz.it)

## Servizio Anagrafe Stato Civile

**Unità organizzativa competente** Settore Vigilanza, Viale Monastero, 48 Rivello

**Orario ricevimento pubblico:** dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00;

Il martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12,00 dalle 16.30 alle 17.30. Tel. 0973/032869 - Fax 0973/428949

e-mail [nicolina.danna@comune.rivello.pz.it](mailto:nicolina.danna@comune.rivello.pz.it)

[Pec: protocollo@comune.rivello.pz.it](mailto:Pec: protocollo@comune.rivello.pz.it)

Responsabile del procedimento: Nicolina D'Anna

**TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO Segretario Comunale pec: [protocollo@pec.comune.rivello.pz.it](mailto:protocollo@pec.comune.rivello.pz.it)**

Oggetto del procedimento	Descrizione sommaria del procedimento	Normativa di riferimento	Modalità di avvio	Fasi del procedimento	Termini del procedimento	Documenti necessari
<b>AUTENTICHE DI FIRMA</b>	L'autentica di firma consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale incaricato dal Sindaco, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa identificazione.	D.P.R. n. 445/2000  Legge n. 248/2006  D.P.R. n. 642/1972	ad istanza di parte	Per autenticare la firma è necessario presentarsi personalmente con un documento di riconoscimento valido e con la documentazione da sottoscrivere di fronte all'operatore. L'Ufficio Anagrafe è competente ad eseguire autentiche di sottoscrizioni unicamente in calce a dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ossia dichiarazioni concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta	Il rilascio è immediato	Documento di riconoscimento valido; documentazione da sottoscrivere di fronte all'operatore. Costo per autentiche di firma: • €16,00= in caso di applicazione dell'imposta di bollo a cui vanno aggiunti i diritti di segreteria pari a € 0,52 + 0,31 con foglio; Nel caso delle autentiche di firma per passaggi di proprietà occorre produrre il contrassegno telematico relativo all'imposta di bollo a cui vanno aggiunti € 0,52= per diritti di segreteria.

				conoscenza dell'interessato.		
<b>LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE</b>	La legalizzazione di fotografie consiste nell'attestazione della corrispondenza dei dati anagrafici riportati nel documento di riconoscimento presentato personalmente dall'interessato rispetto alla persona riprodotta sulla fotografia	D.P.R. n. 445/2000 D.P.R. n. 642/72	ad istanza di parte	Per legalizzare una fotografia è necessario esibire una fotografia formato tessera e un documento di riconoscimento valido.	Il rilascio è immediato	Foto formato tessera; documento di riconoscimento valido. Costo da sostenere: la legalizzazione di fotografia non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo; è richiesto unicamente il pagamento di € 0,52 per diritti di segreteria.
<b>RICHIESTA ISCRIZIONE ANAGRAFICA</b>  <u>MODULO</u>	Le persone che vengono ad abitare (fissare la propria residenza) nel Comune di Rivello per effettuare la pratica di immigrazione da altro Comune italiano o dall'estero possono o venire allo Sportello Anagrafe o trasmettere la pratica il cui <u>modulo</u> è disponibile sul sito del Comune nelle sezione <u>Vigilanza/Anagrafe</u> via posta, via fax, via Pec.	Legge n. 1228/1954; Regolamento anagrafico D.P.R. n. 223/1989 e circolari ministeriali; D.Lgs. n. 30/2007; Legge n. 241/1990	ad istanza di parte	La richiesta di iscrizione anagrafica va effettuata presso lo Sportello anagrafe o inoltrata tramite posta, fax, mail Pec: <a href="mailto:protocollo@pec.comune.rivello.pz.it">protocollo@pec.comune.rivello.pz.it</a>	La pratica verrà espletata in un tempo massimo di 45 giorni, inclusi i tempi necessari per l'accertamento della dimora abituale da parte del personale incaricato e i tempi necessari per la cancellazione anagrafica presso l'altro Comune. In caso di esito negativo dell'accertamento, il cittadino sarà informato a mezzo di lettera raccomandata A/R, del mancato accoglimento	Occorre presentare o nel caso di inoltro del modulo, la seguente documentazione: - documento di riconoscimento in corso di validità; - copia del codice fiscale; - fotocopie di patente di guida e libretto di circolazione di veicoli e ciclomotori intestati; - Titolo di possesso dell'immobile. Quando si trasferisce un intero nucleo familiare o più persone di una stessa famiglia, devono presentarsi tutti gli interessati maggiorenni. La definizione della pratica si ha in seguito all'esito positivo degli accertamenti, eseguiti dal personale incaricato nei termini previsti dalla normativa vigente in materia, e alla cancellazione anagrafica da parte del Comune di provenienza. In tal caso la residenza avrà decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione anagrafica presso lo sportello dell'Anagrafe. I cittadini stranieri per richiedere l'iscrizione anagrafica devono dimostrare di essere in regola con le

					<p>della sua richiesta ed entro 10 giorni potrà portare ulteriori elementi per provare quanto dichiarato. Se la richiesta sarà ugualmente respinta, potrà fare ricorso al Prefetto di Potenza entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di rigetto trasmessa con raccomandata A/R.</p>	<p>disposizioni legislative in materia di regolarità di soggiorno. L'Ufficio provvede direttamente a segnalare il cambio di residenza alla Motorizzazione Civile. Si precisa che a seguito di iscrizione anagrafica è indispensabile regolarizzare la propria posizione relativamente alla tariffa Rifiuti</p>
<p><b>ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)</b></p>	<p>Presso il Comune è tenuta l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).</p> <p>L'iscrizione è obbligatoria quando il cittadino italiano dimora all'estero da almeno un anno. Nell' AIRE si registrano i cittadini italiani residenti all'estero (l'iscrizione è obbligatoria quando il cittadino italiano dimora all'estero da almeno un anno) o che sono nati all'estero e hanno mantenuto la cittadinanza</p>	<p>Legge n. 470/1988; D.P.R. n. 323/1989 e circolari ministeriali</p>	<p>ad istanza di parte</p>	<p>E' necessario presentare apposita dichiarazione all'Ufficio Consolare dello Stato di residenza (la modulistica è reperibile direttamente presso il Consolato Italiano all'estero) oppure richiedere la trascrizione dell'atto di nascita sempre presso il Consolato di residenza. E' possibile comunicare preventivamente il trasferimento all'estero al Comune. In tal caso l'iscrizione all'AIRE che si dovrà comunque presentare presso il Consolato</p>	<p>La pratica verrà espletata in un tempo massimo di 30 giorni</p>	<p>Comunicazione consolare</p>

	italiana.			italiano all'estero decorrerà dalla data di presentazione in Comune		
<b>RICHIESTA ISCRIZIONE SCHEDARIO POPOLAZIONE TEMPORANEA</b>	L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea riguarda i cittadini italiani o stranieri che, essendo dimoranti nel Comune da non meno di 4 mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza.	Legge n. 1228/1954; Regolamento anagrafico o D.P.R. n. 223/1989 e circolari ministeriali; Legge n. 241/1990	ad istanza di parte	L'interessato deve presentare allo Sportello Anagrafe la richiesta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, Ricevuta l'istanza, l'Ufficio Anagrafe procede alla registrazione della pratica e a far eseguire l'accertamento da parte del personale incaricato	Verrà eseguito un accertamento da parte della Polizia Locale all'indirizzo dichiarato. In caso di esito positivo l'Ufficio Anagrafe procederà all'iscrizione nel registro della popolazione temporanea. La pratica verrà espletata in un tempo di 45 giorni.	Compilazione di un apposito modulo di richiesta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
<b>RINNOVO DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE (CITTADINI STRANIERI)</b>	I cittadini stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo ovvero dalla ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, si procede alla cancellazione anagrafica.	D.P.R. n. 223/1989 e successive modificazioni	su istanza di parte ma può anche essere un procedimento d'ufficio dell'unità organizzativa Anagrafe	I cittadini stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo ovvero dalla ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. L'Ufficiale d'anagrafe aggiorna la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al Questore.	La ricezione della dichiarazione di rinnovo della dimora abituale è immediata come pure l'aggiornamento della banca dati anagrafica	Compilazione di un apposito modulo di rinnovo della dimora abituale
<b>RICHIESTA CAMBIO</b>	Le persone che cambiano abitazione nell'ambito del	Legge n. 1228/1954	ad istanza	La definizione della pratica si ha in seguito all'esito positivo degli	La pratica verrà espletata in un	La richiesta di cambiamento di indirizzo nell'ambito del territorio comunale va

<b>INDIRIZZO</b>	territorio comunale devono presentarsi presso lo Sportello dell'Anagrafe ed effettuare la pratica di cambio indirizzo o trasmettere la pratica il cui modulo è disponibile sul sito del Comune via posta, via fax o via mail.	4; Regolamento anagrafico o D.P.R. n. 223/1989 e circolari ministeriali; Legge n. 241/1990	di parte	accertamenti, eseguiti dal personale incaricato nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. Il cambio di indirizzo avrà decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di cambio di indirizzo allo sportello.	tempo massimo di 45 giorni, inclusi i tempi necessari per l'accertamento della dimora abituale da parte della Polizia Locale. In caso di esito negativo degli accertamenti, il cittadino sarà informato, a mezzo di lettera raccomandata A/R, del mancato accoglimento della sua richiesta	effettuata presso lo Sportello Anagrafe previa presentazione della seguente documentazione: - documento di riconoscimento in corso di validità; - copia del codice fiscale; - fotocopie di patente di guida e libretto di circolazione di veicoli e ciclomotori intestati. Quando si trasferisce un intero nucleo familiare o più persone di una stessa famiglia, è necessaria la presentazione di tutte le persone maggiorenni.
<b>RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI</b>  <a href="#">MODELLI</a>	Sono certificati rilasciati dallo Sportello Anagrafe sulla base delle risultanze anagrafiche (composizione della famiglia, residenza, cittadinanza, stato civile, esistenza in vita). I certificati anagrafici hanno validità di 6 mesi dalla data di rilascio	Legge n. 1228/1954; Regolamento anagrafico o D.P.R. n. 223/1989 e circolari ministeriali	ad istanza di parte	Per ottenere il rilascio dei certificati anagrafici, è possibile: - presentarsi allo Sportello Anagrafe muniti di documento di identità valido oppure inviare richiesta per posta con documento allegato.	Il rilascio dei certificati è immediato.	Documento di identità del richiedente. I certificati anagrafici sono sempre soggetti all'imposta di bollo. Solo per particolari usi espressamente normati ai sensi della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642/1972, in relazione all'utilizzo del certificato, sono esenti dall'imposta di bollo.  Costi per il rilascio dei certificati anagrafici: - € 16,00= in caso di applicazione dell'imposta di bollo a cui vanno aggiunti i diritti di segreteria pari a € 0,52=; - soltanto € 0,31= per diritti di segreteria se il certificato richiesto è esente dall'imposta di bollo.
<b>RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI STORICI</b>	Sono certificati rilasciati dallo Sportello Anagrafe e contengono le notizie anagrafiche riferite ad una	Legge n. 1228/1954; Regolamento		Per ottenere il rilascio dei certificati anagrafici storici, è possibile: - presentarsi allo Sportello Anagrafe	Il rilascio del certificato è immediato tranne quelli che	Documento di identità del richiedente. I certificati anagrafici sono sempre soggetti all'imposta di bollo Solo per particolari usi espressamente normati

<p><u>MODELLI</u></p>	<p>certa data (composizione della famiglia anagrafica, residenza). Devono essere prenotati preventivamente allo sportello. I certificati anagrafici hanno validità di 6 mesi dalla data di rilascio.</p>	<p>nto anagrafico o D.P.R. n. 223/1989 e circolari ministeriali</p>		<p>muniti di documento di identità valido (per il rilascio a terze persone occorre compilare apposita richiesta, disponibile presso l'Ufficio, e sottoscriverla); -</p>	<p>richiedono ricerche storiche il cui rilascio avviene entro 10 giorni dalla richiesta.</p>	<p>ai sensi della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642/1972, in relazione all'utilizzo del certificato, sono esenti dall'imposta di bollo. Costi per il rilascio dei certificati anagrafici storici: - € 16,00= in caso di applicazione dell'imposta di bollo a cui vanno aggiunti i diritti di segreteria pari a € 0,52=-; - € 0,31= per foglio</p>
<p><b>RILASCIO CARTA D'IDENTITÀ</b></p>	<p>La carta di identità è il documento che attesta l'identità della persona. E' rilasciata ai cittadini residenti indipendentemente dall'età. La carta d'identità, che scade in occasione del compimento del proprio compleanno, ha una validità di 10 anni dalla data di rilascio per i cittadini maggiorenni, per i minorenni la sua validità varia a seconda dell'età del minore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se rilasciata ai minori di 3 anni vale 3 anni</li> <li>• se rilasciata ai minori tra i 3 e i 18 anni vale 5 anni.</li> </ul> <p>Per i soli cittadini italiani la carta d'identità è anche documento valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli in cui sono vigenti particolari accordi internazionali.</p>	<p>art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015 legge 6 agosto 2015 n. 125</p>	<p>ad istanza di parte</p>	<p>Per ottenere la carta di identità elettronica il cittadino deve recarsi allo sportello anagrafe Il cittadino minorenne per ottenere il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio deve essere accompagnato da entrambi i genitori che procedono al riconoscimento e firmano l'atto di assenso per l'espatrio. La carta d'identità può essere rilasciata anche alle persone temporaneamente dimoranti (art. 3 testo Unico Leggi P.S. 773/1931) solo in caso di provata necessità, previo nulla-osta del comune di effettiva residenza.</p>	<p>La carta d'identità elettronica non viene stampata e consegnata direttamente allo sportello al momento della richiesta, ma viene spedita, a cura dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, all'indirizzo indicato dal richiedente, con lettera raccomandata. È possibile, in alternativa, far recapitare la carta d'identità elettronica all'Ufficio anagrafe del Comune per il successivo ritiro.</p>	<p>E' necessario una foto formato tessera recente (sfondo neutro, il soggetto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle, non sono ammessi altri oggetti e altri soggetti, il viso deve essere ripreso frontalmente e lo sguardo deve essere rivolto verso l'obiettivo, non sono ammessi copricapo a meno di motivi religiosi, culturali o medici, in ogni caso il volto deve essere mostrato chiaramente, non sono ammessi occhiali con lenti colorate) in formato cartaceo o elettronico su un supporto USB;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la carta d'identità vecchia (se scaduta o deteriorata)</li> <li>- la denuncia di smarrimento resa all'Autorità di Pubblica Sicurezza (se la carta è stata smarrita);</li> <li>- permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità e Passaporto o documento di riconoscimento, rilasciato dal paese di origine, in caso di prima richiesta di carta di identità;</li> <li>- la carta regionale dei servizi (c.d. "tessera sanitaria" riportante il codice fiscale);</li> </ul> <p><b>COSTO</b> <b>IL COSTO DELLA CARTA È DI € 22,21</b> <b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b> 1) C.C. Postale n. 12998852 intestato a Comune</p>

	<p><b>viene emessa ESCLUSIVAMENTE in modalità ELETTRONICA</b></p> <p>La carta d'identità cartacea non verrà più rilasciata salvo i casi di reale e documentata urgenza e ai cittadini italiani iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero)</p>					<p>di Rivello Servizio di Tesoreria. Causale: Carta di Identità Elettronica. 2) Mediante <b>Bonifico</b> Postale: IBAN: <b>IT 17 H 07601 04200 000012998852</b> intestato a Comune di Rivello Servizio di Tesoreria. Causale: Carta di Identità Elettronica.</p>
<p><b>ISTANZA RILASCIO PASSAPORTO</b></p>	<p>È un documento di riconoscimento che consente l'ingresso in tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti dalla Repubblica italiana (di norma è necessario per recarsi in Paesi non appartenenti alla Comunità europea). Ha validità di 10 anni. Viene rilasciato a tutti i cittadini, senza distinzioni di età, che non si trovino in determinate condizioni disciplinate dalla legge (ad esempio cause ostative all'espatrio).</p>	<p>Legge n. 1185/1967 e successive modificazioni; Legge n. 166/2009</p>	<p>ad istanza di parte</p>	<p>Per ottenere il rilascio del passaporto è necessario compilare e presentare allo Sportello dell'Anagrafe (oppure presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza) l'apposito modulo 308 (disponibile presso lo Sportello dell'Anagrafe e sul sito della Polizia di Stato.) Dal 10 marzo 2010 i cittadini, di età pari o superiore a 12 anni, che richiedono il rilascio di un nuovo passaporto, devono prenotare un appuntamento per l'acquisizione delle impronte digitali presso i Commissariati della Polizia di Stato. In particolare con l'entrata in vigore della procedura informativa "agenda passaporto", per i cittadini è possibile :</p> <p>1.registrarsi sul sito: <a href="http://www.passaportonline.poliziadistato.it">www.passaportonline.poliziadistato.it</a>, prenotare presso un qualsiasi Commissariato di P.S. indicati, l'appuntamento per l'acquisizione delle impronte digitali e scaricare dal portale la documentazione necessaria per la richiesta di</p>	<p>Immediata per la parte di competenza del Comune.</p>	<p>Per il rilascio del passaporto è necessario allegare al modulo di richiesta la seguente documentazione: n.2 fotografie formato tessera identiche, recenti e senza copricapo; n.1 marca per concessione governativa di euro 40,29 (contrassegno telematico per passaporto). La marca amministrativa vale 365 giorni facendo riferimento alla data di emissione del passaporto- ricevuta di versamento di euro 44,66=sul c/c postale 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro con causale "importo per il rilascio passaporto elettronico"- un documento di riconoscimento valido- eventuale passaporto scaduto (solo per coloro che ne sono in possesso)- in caso di rilascio a favore di minori l'assenso di entrambi i genitori o, in mancanza, il nulla osta del giudice tutelare. Inoltre è previsto il costo aggiuntivo per la sottoscrizione dell'istanza: diritti di segreteria pari a euro 0,52=.</p>

				<p>rilascio del passaporto da presentare direttamente in Commissariato</p> <p>2. rivolgersi allo Sportello Anagrafe che provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· fissare l'appuntamento presso uno dei Commissariati di P.S.</li> <li>· predisporre la documentazione necessaria per l'istanza di rilascio del passaporto (mod. 308 e ricevuta di prenotazione) che il cittadino presenterà direttamente in Commissariato il giorno dell'appuntamento.</li> </ul>		
<b>DENUNCIA DI NASCITA</b>	<p>La denuncia di nascita è la comunicazione obbligatoria della nascita di una persona da effettuarsi presso l'Ufficio Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita ovvero del Comune di residenza dei genitori. Per il Comune di Rivello occorre recarsi presso lo Sportello anagrafe.</p> <p>Normativa di riferimento D.P.R. n. 396/2000 e circolari ministeriali.</p>	<b>D.P.R. n. 396/2000</b>	ad istanza di parte.	<p>La dichiarazione di nascita, ossia la registrazione dell'evento, può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro 3 giorni dalla nascita direttamente presso la direzione sanitaria dell'ospedale dove è avvenuto il parto, che provvede successivamente a trasmettere la dichiarazione, ai fini della trascrizione, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita oppure al Comune di residenza dei genitori;</li> <li>• entro 10 giorni dall'evento dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile presso il Comune in cui è avvenuto il parto oppure dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori, esibendo l'attestazione di avvenuta nascita (nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre). La dichiarazione è resa, di norma,</li> </ul>	La stesura dell'atto è immediata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• attestazione di nascita</li> <li>• documento d'identità valido.</li> </ul>



				da uno dei genitori; in caso di genitori non coniugati la dichiarazione di nascita deve essere resa contestualmente da entrambi. A seguito della predetta dichiarazione l'Ufficio Stato Civile comunica la nascita al Comune di residenza dei genitori. In caso di neonati residenti in Rivello, l'Ufficio Anagrafe provvede all'attribuzione del codice fiscale.		
<p><b>PRATICA PER PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO E PER CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE</b></p> <p><a href="#">MATRIMONIO CIVILE IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE</a></p>	<p>Per contrarre matrimonio, civile o religioso (di rito cattolico o di altro rito riconosciuto dallo Stato italiano), è necessario richiedere le pubblicazioni matrimoniali, procedimento con il quale l'Ufficio Stato Civile accerta che non vi sono impedimenti alla celebrazione del matrimonio. Eseguite le pubblicazioni è possibile la celebrazione del matrimonio. Normativa di riferimento D.P.R. 396/2000 e circolari ministeriali; Art. 79 e seguenti del Codice Civile.</p>	<p>Decreto del Presidente e della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma</p>	<p>ad istanza di parte</p>	<p>I futuri coniugi devono presentarsi entrambi presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi (per il Comune di Rivello presso lo Sportello Anagrafe) almeno 30 giorni prima della data scelta per il matrimonio, per richiedere la pubblicazione di matrimonio. Contemporaneamente, se si sceglie il matrimonio civile, i futuri sposi stabiliscono la data del matrimonio, scelgono il regime patrimoniale ed effettuano il pagamento della tariffa eventualmente richiesta per la celebrazione del matrimonio ne Monastero di sant'Antonio nella sala dell'ultima cena. In caso di matrimonio religioso il certificato di avvenute pubblicazioni deve essere consegnato al Parroco o Ministro di culto</p>	<p>30 giorni lavorativi complessivi. Le pubblicazioni restano affisse in Comune per almeno 8 giorni in apposito spazio del Comune di residenza di entrambi gli sposi, allo scopo di dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Conclusa la procedura, trascorsi 3 giorni successivi alla pubblicazione senza aver ricevuto alcuna opposizione, il Comune rilascia il certificato di avvenute pubblicazioni</p>	<p>Per le pubblicazioni di matrimonio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- documenti di riconoscimento in corso di validità;</li> <li>- fotocopia dei documenti di riconoscimento in corso di validità dei due testimoni maggiorenni;</li> <li>- in caso di matrimonio religioso, richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal Parroco o dal Ministro di Culto;</li> <li>- n. 1 marca da bollo da € 16,00 se gli sposi sono residenti nello stesso Comune ovvero n. 2 marche da bollo da € 16,00 se residenti in Comuni diversi;</li> <li>- nulla osta al matrimonio o certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall'Ambasciata o dal Consolato competente, debitamente legalizzato presso la Prefettura, se uno o entrambi i futuri coniugi sono cittadini stranieri. Gli ulteriori documenti necessari per il procedimento sono acquisiti direttamente dall'Ufficio Stato Civile. Nel Comune di Rivello è possibile la celebrazione di matrimoni civili presso il Monastero di Sant'Antonio Costi: Per i residenti Euro 40,00 nei giorni lavorativi durante l'orario di servizio; Euro 80,00 nei giorni festivi, non</li> </ul>

		12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Codice Civile, articoli 106 e seguenti.			che, in caso di matrimonio religioso, deve essere consegnato al Parroco o Ministro di Culto. Il matrimonio deve essere, comunque, celebrato entro 180 giorni dall'avvenuta affissione delle pubblicazioni. Oltre tale termine la documentazione risulta scaduta.	lavorativi o fuori l'orario di servizio. Per i non residenti: Euro 60,00 nei giorni lavorativi durante l'orario di servizio; Euro 120,00 nei giorni festivi, non lavorativi o fuori l'orario di servizio.
<b>RILASCIO CERTIFICATI, ESTRATTI E COPIE INTEGRALI</b>	L'interessato, o chi ne abbia interesse, può ottenere il rilascio di certificati, estratti o copie integrali di nascita, di matrimonio, di morte, previa richiesta all'ufficiale di stato civile presso lo Sportello anagrafe Normativa di riferimento D.P.R. n. 396/2000 e circolari ministeriali.	D.P.R. n. 396/2000	ad istanza di parte.	Può richiedere il certificato o l'estratto di nascita, di matrimonio, di morte chiunque ne abbia interesse. In tal caso è possibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentarsi allo Sportello Anagrafe muniti di documento di identità valido;</li> <li>• inviare richiesta per posta, allegando una busta pre-affrancata per la risposta.</li> </ul> Per richiedere l'estratto per copia integrale, l'interessato o chi ne abbia interesse, deve presentarsi allo Sportello anagrafe, munito di documento di riconoscimento valido, e compilare apposita istanza, disponibile sul sito del Comune e presso lo Sportello del Cittadino	Il rilascio è immediato per le certificazioni relative agli atti di stato civile inseriti a computer; per gli atti di stato civile relativi ad anni pregressi, i relativi certificati o estratti devono essere prenotati e la consegna avviene, di norma, dopo 3 giorni dalla prenotazione. Anche gli estratti per copia integrale devono essere prenotati	Documento d'identità valido del richiedente. Istanza di richiesta per copia integrale.

					e il rilascio avviene, di norma, dopo 3 giorni.	
<p><b>RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (IURE SANGUINIS)</b></p>	<p>La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano. La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza ius soli (cioè chi nasce in quello Stato, ne è cittadino). E' il caso dei Paesi americani e dell'Australia.</p>	<p>Artt. 1 e 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555; Circolari del Ministero dell'Interno n. K.28.1. dell'8 aprile 1991, n. 28 del 23 dicembre 2002, n. 32 del 13 giugno 2007 e n. 52 del 28 settembre 2007; legge 28 maggio 2007, n. 68;</p>	<p>su istanza di parte</p>	<p>L'iscrizione anagrafica è subordinata, prioritariamente, alla verifica di <b>alcuni requisiti, in particolare quello della dimora abituale</b>, pertanto l'ufficiale di anagrafe dovrà <b>controllare la veridicità delle dichiarazioni dell'interessato attraverso accertamenti, anche ripetuti presso l'abitazione dichiarata dal richiedente, tramite il corpo della Polizia Municipale</b>, mediante l'acquisizione di informazioni da parte di amministrazioni e uffici pubblici e privati. In mancanza di uno dei requisiti richiesti, l'ufficiale di anagrafe dovrà rigettare l'istanza di iscrizione anagrafica.</p>	<p>180 giorni al netto dei tempi di risposta dei Consolati italiani all'estero</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. istanza di iscrizione anagrafica;</li> <li>2. passaporto o documento equipollente in corso di validità;</li> <li>3. un valido titolo di soggiorno tra quelli seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• permesso di soggiorno;</li> <li>• richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare;</li> <li>• per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da un paese che non applica l'accordo di Schengen, il timbro Schengen sul documento di viaggio apposto dall'autorità di frontiera;</li> <li>• per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da paesi che applicano l'accordo di Schengen, copia della dichiarazione di presenza resa dal Questore entro 87 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art.109 del r.d. n.773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;</li> </ul> </li> <li>4. documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.13, c.1, della L. n.91/1992; (vedi punti</li> </ol>

						<p>successivi);</p> <p>5. codice fiscale;</p> <p>6. documenti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (si tratta di documentazione non obbligatoria ai fini dell'iscrizione anagrafica, che però risulta indispensabile affinché l'ufficiale d'anagrafe possa legittimamente registrare agli atti i dati gli status personali e familiari; patente di guida italiana e carte di circolazione dei veicoli (con targa italiani, solo se posseduti</p>
<p><b>RICEZIONE DECRETO CONCESSIONE CITTADINANZA</b></p>	<p>Si può ottenere la cittadinanza italiana per naturalizzazione, ovvero per residenza legale nello Stato italiano, o per matrimonio con cittadino italiano.</p>	<p>Normativa di riferimento o Legge n. 91/1992 e circolari ministeriali.</p>	<p>ad istanza di parte</p>	<p>In caso di acquisto di cittadinanza italiana per naturalizzazione occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il cittadino straniero: regolare residenza da almeno 10 anni in Italia;</li> <li>• per il cittadino comunitario: regolare residenza da almeno 4 anni in Italia;</li> <li>• per l'apolide o rifugiato: regolare residenza in Italia da almeno 5 anni.</li> </ul> <p>In caso di acquisto di cittadinanza per matrimonio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere coniugato/a con cittadino italiano purché, dopo il matrimonio, risieda legalmente in Italia da almeno due anni.</li> </ul> <p>Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, emesso dal Presidente della Repubblica in caso di acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione ovvero emesso dal Ministero</p>	<p>L'acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento. La stesura del verbale di giuramento avviene entro 10 giorni dalla consegna del decreto di conferimento di cittadinanza italiana all'ufficiale di stato civile. Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana viene trascritto entro 5 giorni dalla consegna dello</p>	<p>Decreto di conferimento della cittadinanza italiana.</p>

				<p>dell'Interno in caso di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, e notificato all'interessato dalla Prefettura competente per luogo di residenza, va presentato all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.</p> <p>Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Per prestare giuramento occorre presentare l'istanza allo Sportello Anagrafe</p>	<p>stesso all'ufficio di stato civile.</p>	
<p><b>RICHIESTA ISCRIZIONE ALBI GIUDICI POPOLARI</b></p>	<p>I Giudici popolari sono cittadini che vengono chiamati nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello per affiancare i magistrati nelle udienze,</p> <p>assistendoli e partecipando alle decisioni contenute nelle sentenze. Presso l'Ufficio Elettorale comunale vengono formati e aggiornati, ogni biennio negli anni dispari, gli elenchi dei cittadini residenti in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di Giudice popolare di Corte di Assise</p>	<p>Legge n. 287/1951 e successive modificazioni</p>	<p>Procedimento su istanza di parte/l'iscrizione e può avvenire anche d'ufficio per i cittadini immigrati a Rivello, a seguito di comunicazione</p>	<p>L'inserimento nei predetti Albi avviene presentando apposita domanda allo Sportello Anagrafe utilizzando i moduli di richiesta di iscrizione nell'Albo</p> <p>L'iscrizione può avvenire anche d'ufficio per i cittadini immigrati a Rivello, a seguito di comunicazione di iscrizione nei predetti Albi da parte del Comune di precedente residenza. Il Comune, attraverso un'apposita Commissione composta dal Sindaco e da due consiglieri comunali, procede, per ciascuno dei due tipi di Albo.</p>	<p>Le domande di iscrizione negli Albi Giudici popolari devono essere presentate entro il mese di luglio di ogni anno dispari. Entro il 10 settembre l'apposita Commissione comunale trasmette gli elenchi di aggiornamento al Tribunale</p>	

	e di Corte di Assise di Appello.		azione di iscrizione e nei predetti Albi da parte del Comune di precedente residenza		territorialmente competente, ai fini della verifica delle condizioni richieste per poter assumere le funzioni di Giudice popolare. L'iscrizione avviene in seguito alla formazione degli Albi definitivi da parte del Tribunale, dopo l'avvenuta pubblicazione degli elenchi di aggiornamento da parte del Comune, ed ha carattere continuativo finché non si perdono i requisiti (la richiesta non deve essere rinnovata ogni biennio). Di norma gli Albi definitivi vengono approvati entro il mese di dicembre di ogni anno	
--	----------------------------------	--	--	--	--	--

					dispari.	
<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO RUOLI MATRICOLARI RICHIESTA CERTIFICAZIONI</b>	Annualmente il Comune provvede alla formazione e all'aggiornamento dei ruoli matricolari. E' possibile richiedere il certificato di esito di leva, che attesta il risultato della visita di idoneità fisica a compiere il servizio militare (abile arruolato, rivedibile o riformato) e che può contenere informazioni sul servizio militare prestato.	D.P.R. 14.2.1964 n. 237 e successivi e modifiche ed integrazioni	Procedimento d'ufficio e su istanza di parte in caso di richiesta di certificazioni	La formazione e aggiornamento dei ruoli matricolari avviene d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche comprovate dalle conferme dicancellazione/iscrizione dei Comuni di provenienza/cancellazione.  I dati sopra indicati vengono riassunti in una certificazione (esito di leva) che dà la possibilità di effettuare, ai fini pensionistici, il ricongiungimento del periodo in cui si è prestato servizio militare (o civile).	Di norma 5 giorni lavorativi	Documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO LISTA DI LEVA</b>	Annualmente il Comune provvede alla formazione della lista di leva nella quale vengono iscritti i giovani legalmente domiciliati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 14.02.1964, n. 237, compresi gli stranieri, che nell'anno stesso compiono 17 anni.	D.P.R. 14.2.1964 n. 237 e successivi e modifiche ed integrazioni	Procedimento d'ufficio	Il procedimento per la formazione della lista di leva prevede il seguente calendario operativo:  entro il 15 novembre: approvvigionamento degli stampati occorrenti per la compilazione della lista di leva; richiesta degli estratti degli atti di nascita di tutti i cittadini maschi residenti, che concorrono alla leva, nati fuori dal comune di Rivello; il 1° gennaio: pubblicazione del manifesto del Sindaco concernente la formazione delle lista di leva;  entro il mese di gennaio: compilazione della lista di leva; il 1° febbraio: pubblicazione all'Albo	Mediamente dal mese di giugno al 10 aprile dell'anno successivo (termine di consegna della lista di leva al Comando Militare: 220 giorni	Estratti atto di nascita.

				<p>Pretorio dell'elenco dei giovani compresi nella lista di leva;</p> <p>entro il mese di febbraio: registrazione di tutte le osservazioni, dichiarazioni e reclami eventualmente presentati per omissioni, false indicazioni o errori;</p> <p>entro il mese di marzo: aggiornamento della lista di leva con le nuove iscrizioni, cancellazioni o variazioni che siano necessarie e chiusura della lista con la firma del Sindaco</p>		
<b>CANCELLAZIONE ANAGRAFICA</b>	<p>La cancellazione anagrafica può avvenire per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- morte, compresa la morte giudizialmente dichiarata;</li> <li>- emigrazione presso un altro Comune italiano o all'estero;</li> <li>- irreperibilità accertata a seguito delle risultanze del censimento generale della popolazione, ovvero quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati nel tempo, la persona sia risultata irreperibile. Chiunque può segnalare la mancanza della dimora abituale</li> </ul>	<p>Legge n. 1228/1954; Regolamento anagrafico o D.P.R. n. 223/1989 e circolari ministeriali; Legge n. 241/1990</p>	<p>Procedimento d'ufficio (a seguito di segnalazioni di altri Uffici/Enti) o su istanza di parte</p>	<p>A seguito di segnalazioni da parte di</p> <p>Enti o Uffici comunali, il Back office Anagrafe provvede a verificare, per le persone coinvolte, l'effettiva dimora abituale nel Comune di Rivello. Pertanto, se a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona non risulta all'indirizzo di residenza si procede alla cancellazione per irreperibilità.</p> <p>Per i cittadini stranieri, oltre che per irreperibilità accertata, si procede alla cancellazione anche per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi</p>	<p>La definizione della pratica di cancellazione per irreperibilità si ha in seguito all'esito negativo degli accertamenti, eseguiti nell'arco minimo di un anno. In caso di cittadini stranieri, per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, la cancellazione è immediata.</p>	<p>Per le istanze di parte compilazione di un apposito modulo, disponibile presso lo Sportello Anagrafe, da presentare per avviare la procedura di cancellazione</p>



	riguardante persone iscritte nel proprio o in altri nuclei famigliari.			dalla scadenza del permesso di soggiorno.		
<b>DENUNCIA DI MORTE</b>	La denuncia di morte è la comunicazione obbligatoria del decesso di una persona da effettuarsi presso l'Ufficio Stato Civile del Comune dove è avvenuta la morte.	D.P.R. n. 396/2000 e circolari ministeriali.	su istanza di parte.	La denuncia di morte è la comunicazione obbligatoria del decesso di una persona da effettuarsi presso l'Ufficio Stato Civile del Comune dove è avvenuta la morte. La denuncia è diversificata a seconda del luogo di decesso: - in caso di decesso in abitazione deve essere resa da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un suo delegato o, in mancanza, da persona informata della morte, entro le ventiquattro ore successive al decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove è avvenuto l'evento; in tal caso è necessario che un familiare o un'impresa funebre delegata dalla famiglia attivi il medico necroscopo per l'accertamento di morte; - in caso di decesso in ospedale o in casa di cura, alla denuncia di morte e alle relative certificazioni provvede l'amministrazione ospedaliera. L'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso provvede alla stesura dell'atto di morte.	La stesura dell'atto è immediata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• avviso di morte</li> <li>• modulo per accertamento di morte rilasciato dall'A.S.L.</li> <li>• scheda di morte ISTAT compilata dal medico</li> </ul>
<b>RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI SUCCESSIVO ALLA NASCITA</b>	E' possibile procedere al riconoscimento di un figlio naturale (ossia figlio di genitori non coniugati) anche successivamente alla dichiarazione di nascita resa da un solo genitore.	D.P.R. n. 396/2000 e circolari ministeriali.	Procedimento su istanza di parte.	Per poter effettuare il riconoscimento occorre rivolgersi al Back office Stato Civile ed è necessario: - avere compiuto il sedicesimo anno d'età; - non devono esservi tra i genitori	30 gg. Dalla documentazione completa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- copia integrale dell'atto di nascita, che viene acquisita d'ufficio</li> <li>- certificato anagrafico cumulativo del genitore che procede al riconoscimento;</li> <li>- documento di riconoscimento d'identità in corso di validità di chi</li> </ul>

				<p>rapporti di parentela in linea retta e in linea collaterale fino al II° grado o vincoli di affinità in linea retta;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i genitori non devono essere interdetti per infermità mentale.</li> </ul>		<p>procede al riconoscimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione di consenso al riconoscimento resa dall'altro genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento (per figlio infrasedicenne);</li> <li>- dichiarazione di consenso al riconoscimento da parte del figlio che ha compiuto i 16 anni.</li> <li>- eventuale dichiarazione di scelta del cognome da parte del figlio maggiorenne nel caso che il riconoscimento avvenga da parte del padre.</li> </ul>
<p><b>TRASCRIZIONI ATTI DI STATO CIVILE</b></p>	<p>L'Ufficiale di stato civile, oltre a registrare i propri atti, deve procedere per competenza anche alla trascrizione degli atti di stato civile formati dagli Ufficiali di stato civile di altri Comuni relativi a cittadini residenti o iscritti all'AIRE.</p>	<p>D.P.R. n. 396/2000 e circolari ministeriali.</p>	<p>Procedimento d'ufficio o su istanza di parte</p>	<p>E' necessario procedere alla trascrizione dei seguenti atti di stato civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• atti di nascita per nati fuori Rivello da madre residente;</li> <li>• atti di matrimonio celebrato con rito cattolico o acattolico celebrati fuori Comune, relativi a cittadini residenti;</li> <li>• sentenze e provvedimenti dell'ordinamento di stato civile e sentenze provenienti dall'Autorità giudiziaria;</li> <li>• atti di morte avvenuta in altri Comuni o all'estero relativi a cittadini residenti.</li> </ul> <p>Inoltre il competente Consolato italiano invia all'ufficio di stato civile gli atti formati all'estero riguardanti cittadini italiani residenti</p> <p>Il cittadino residente, in possesso di un atto di stato civile formato all'estero,</p>	<p>Di norma 30 giorni lavorativi.</p>	<p>Atto in originale o copia conforme da trascrivere</p>

				tradotto e legalizzato, può richiederne la trascrizione con apposita istanza da inoltrare allo Sportello.		
<b>ANNOTAZIONI SU ATTI DI STATO CIVILE</b>	L'Ufficiale di stato civile esegue a margine degli atti di stato civile diverse annotazioni tra le quali le annotazioni di matrimonio, di convenzioni patrimoniali dei coniugi, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di riconciliazione, di cittadinanza, di morte.  Le annotazioni sono postille che vanno ad integrare gli atti di stato civile precedentemente formati.	D.P.R. n. 396/2000 e circolari ministeriali.	Procedimento d'ufficio, su istanza di parte ovvero su ordine dell'Autorità Giudiziar	Le annotazioni sono disposte d'ufficio o su istanza di parte, da presentare allo Sportello Anagrafe, ovvero su ordine dell'Autorità Giudiziar	Termini del procedimento dieci giorni lavorativi.	Documentazione contenente le annotazioni da apporre sugli atti di stato civile.
<b>AUTORIZZAZIONE TRASPORTI FUNEBRI</b>	L'Ufficio Stato Civile rilascia, per il trasferimento di deceduti presenti sul territorio, l'autorizzazione al trasporto funebre all'interno del Comune, per altri Comuni o per l'estero.	D.P.R. n. 396/2000 e circolari ministeriali	Procedimento su istanza di parte.	Il trasporto del defunto è eseguito da impresa autorizzata all'esercizio di attività funebre ai sensi della normativa regionale, che presenta apposita richiesta, disponibile sul sito del Comune e presso l'Ufficio, all'Ufficio Stato Civile del Comune per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto funebre sul territorio, per altri Comuni o per l'estero	Rilascio in giornata.	Istanza rilascio autorizzazione al trasporto funebre disponibile presso l'Ufficio Stato Civile.
<b>SEPARAZIONE, DIVORZIO, MODIFICA DI CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO</b>	Le rettifiche degli atti di stato civile sono correzioni effettuate sugli atti di stato civile da parte dell'Ufficiale di stato civile del Comune in cui è stato	Legge 6 maggio 2015, n. 55 - Disposizio	Procedimento su istanza di parte	Per accedere al Divorzio Breve occorre inoltrare al Protocollo dell'Ente la richiesta di appuntamento secondo il modello della sezione modulistica in cui le parti, ognuna singolarmente,	30 giorni lavorativi	istanza di parte del cittadino su modulo disponibile presso Sportello Anagrafe o settore Vigilanza link -anagrafe/modulistica a cui allegare un documento di riconoscimento in corso

<p><b>DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE (DIVORZIO BREVE)</b></p>	<p>registrato l'evento. I coniugi che intendono concludere un accordo di separazione personale, di divorzio oppure modificare le condizioni stabilite da un precedente accordo di separazione o divorzio, possono farlo davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune anziché in Tribunale. L'assistenza dell'avvocato è facoltativa</p>	<p>ni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione e tra i coniugi.</p>		<p>dichiarano che sussistono le condizioni per adire al divorzio breve. L'istanza può essere inviata anche per via PEC protocollo@pec.comune.rivello.pz. it allegando copia del documento di identità di entrambi i coniugi. L'Ufficiale di Stato Civile convoca le parti affinché le stesse manifestino la volontà di attivare l'istituto in questione e rendano le dichiarazioni necessarie.</p>		<p>di validità del richiedente</p> <p>Dichiarazione sostitutiva per separazione personale</p> <p>Dichiarazione sostitutiva per divorzio</p> <p>Dichiarazione sostitutiva per modifica delle condizioni di separazione e divorzio</p>
<p><b>ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE D.A.T.</b></p> <p><u><a href="#">MODELLO</a></u></p>	<p>Dichiarazione Anticipata di Trattamento contenente la volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso informato o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche ed a singoli trattamenti sanitari</p>	<p>Art.4 legge 22 dicembre 2017, n. 219)</p>	<p>Procedimento su istanza di parte</p>	<p>Presentazione della dichiarazione</p>	<p>Immediato</p>	<p>Documento di riconoscimento</p>